PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2008/0140(CNS)

22.1.2009

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
(COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Relatore per parere (*): Elizabeth Lynne

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Nel maggio 2008, il Parlamento europeo ha approvato la relazione del relatore sui progressi in materia di pari opportunità e non discriminazione nell'UE (trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE). In tale occasione, il Parlamento ha ricordato alla Commissione il suo impegno a proporre una direttiva globale contro la discriminazione volta a vietare la discriminazione fondata sulla disabilità, l'età, la religione, le convinzioni personali e l'orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro, in modo da completare il pacchetto legislativo antidiscriminazione di cui all'articolo 13 del trattato CE, secondo quanto previsto dal suo programma di lavoro per il 2008. I temi della razza e del genere sono già stati affrontati dalla direttiva sulla razza e dalla direttiva sull'uguaglianza di genere; l'obiettivo è di allineare la direttiva in esame alle due precedenti.

Molte delle questioni sollevate dalla proposta della Commissione europea rientrano nella sfera di competenza della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, altre si configurano come competenza condivisa tra quest'ultima e la commissione per le libertà civili.

Nello specifico, le aree di pertinenza esclusiva della commissione per l'occupazione e gli affari sociali sono la protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, nonché le prestazioni sociali.

Vi è competenza condivisa, invece, riguardo ai seguenti temi: il rifiuto di soluzioni ragionevoli a favore delle persone disabili, l'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico (compreso l'alloggio) e la loro fornitura, la discriminazione fondata sull'età e sulla disabilità nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari, la disparità di trattamento in ragione dell'età, la parità di trattamento delle persone con disabilità e il dialogo con le parti interessate.

La proposta di direttiva si basa sulle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE[1], ed è quindi coerente con gli obiettivi orizzontali dell'Unione europea, in particolare con la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione e con gli obiettivi del processo di protezione sociale e di inclusione sociale dell'UE. Essa fa riferimento a concetti già utilizzati nelle direttive esistenti e noti al pubblico.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La presente direttiva è uno strumento con cui la Comunità europea adempie gli obblighi risultanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e va interpretata in tale contesto.

Motivazione

Il considerando precisa la correlazione tra gli obblighi assunti dall'Unione nel contesto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili e la proposta di direttiva.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) Conformemente all'articolo 5 della dichiarazione politica concordata al termine della conferenza mondiale della Nazioni Unite sull'invecchiamento a Madrid nel 2002 è stato deciso di ribadire il massimo impegno al fine di eliminare tutte le forme di discriminazione, compresa la discriminazione sulla base dell'età, di riconoscere che ogni individuo, invecchiando, deve condurre una vita caratterizzata da realizzazione personale, salute, sicurezza e attiva partecipazione alla vita economica, sociale, culturale e politica della propria società, di migliorare il riconoscimento della dignità degli anziani e di eliminare ogni forma di abbandono, di abuso e di violenza.

Motivazione

Il considerando riprende la dichiarazione dell'ONU in merito all'impegno ad affrontare ogni forma di discriminazione, compresa quella basata sull'età.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 e l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione, ma anche i benefici della diversità.	(4) L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 e l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione***, compresa la multidiscriminazione,*** ma anche i benefici della diversità.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità.	(9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ***o una combinazione di detti fattori*** in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità.

Motivazione

Il considerando è in linea con l'emendamento proposto in merito alla multidiscriminazione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere attitudinali o ambientali, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base paritaria rispetto agli altri.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) L'accesso effettivo e non discriminatorio può essere assicurato con una serie di strumenti, anche ricorrendo al "design per tutti" e agevolando l'uso, da parte delle persone con disabilità, di dispositivi di assistenza, tra cui ausili per la mobilità e l'accesso, ad esempio cani guida riconosciuti o cani addestrati ad altre forme di assistenza.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 quater) Le persone con disabilità sono spesso oggetto di discriminazione in quanto impossibilitate ad accedere a mezzi di trasporto pubblico, edifici nonché comunicazioni e informazioni. Ai fini dell'applicazione del principio della parità di trattamento gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari a

garantire tale accesso.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 quinquies) L'accesso effettivo non discriminatorio prevede l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere, attitudinali o ambientali, nonché la prevenzione di nuovi ostacoli e barriere che impediscano l'accesso delle persone con disabilità a beni, servizi e strutture disponibili al pubblico, a prescindere dalla natura dell'ostacolo, della barriera o della disabilità. Salvo quanto disposto dalla presente direttiva, e a prescindere dalle misure adottate per rimuovere ostacoli o barriere, l'accesso delle persone con disabilità deve essere garantito, ove possibile, secondo gli stessi termini e alle stesse condizioni previsti per le persone senza disabilità. Laddove non fosse possibile assicurare tale accesso secondo gli stessi termini e alle stesse condizioni e salvo quanto disposto dalla presente direttiva, occorre fornire un'alternativa significativa a tal fine.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Con discriminazione s'intende ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, le molestie, l'imposizione di pratiche di discriminazione e il rifiuto di soluzioni ragionevoli.	(12) Con discriminazione s'intende ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, ***la multidiscriminazione,*** le molestie, l'imposizione di pratiche di discriminazione e il rifiuto di soluzioni ragionevoli.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) La discriminazione può essere fondata sulla religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale di una determinata persona, o su una combinazione di tali fattori, nonché sulle presunte religione, convinzioni, disabilità ed età e sul presunto orientamento sessuale di una determinata persona o di una persona cui quest'ultima è legata o si presume sia legata.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) ***Nell'***attuazione del principio di parità di trattamento ***a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale*** la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità ***tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di*** multidiscriminazione.	(13) ***La discriminazione può assumere forme diverse, pertanto nell'***attuazione del principio di parità di trattamento la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, ***e all'articolo 13*** del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze ***legate al sesso, all'origine razziale o etnica, alla disabilità, all'orientamento sessuale, alla religione o alle convinzioni personali o all'età, oppure a una combinazione tra detti fattori***, nonché a promuovere la parità ***a prescindere dall'eventuale combinazione delle caratteristiche legate al sesso, all'origine razziale o etnica, alla disabilità, all'orientamento sessuale, alla religione o alle convinzioni personali o all'età. Nel contesto dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva gli Stati membri devono tenere conto del problema della*** multidiscriminazione.

Motivazione

L'emendamento è volto ad estendere l'attuale considerando 13, che menziona la multidiscriminazione di cui sono vittime le donne, a tutti i motivi di discriminazione di cui all'articolo 13.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi ***non sono considerati discriminatori se è dimostrato che tali fattori sono determinanti per la*** valutazione del rischio.	(15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi ***devono corrispondere ai cambiamenti positivi in termini di speranza di vita e di invecchiamento attivo, nonché alla maggiore mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità e non fungere da fattore generico di discriminazione. La*** valutazione del rischio ***da parte del fornitore del servizio deve motivare in modo comprovato un rischio notevolmente più elevato avvalendosi di statistiche e dati attuariali recenti, accurati, aggiornati e pubblicati con regolarità***.

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di restringere le possibilità di discriminazione nell'accesso ai servizi finanziari assicurando che tutti i dati utilizzati nelle decisioni siano trasparenti, autorevoli e aggiornati ed esigendo l'obiettività dei fornitori di servizi nel motivarle.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle	(19) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle

organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. Le misure che consentono alle persone con disabilità di accedere effettivamente e senza discriminazione ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella prassi. Inoltre in alcuni casi possono essere necessarie soluzioni ragionevoli individuali per garantire ***tale*** accesso. In nessun caso sono richieste misure che comporterebbero un onere sproporzionato. Nella valutazione della proporzionalità dell'onere si deve tenere conto ***di una serie di fattori, tra cui la dimensione, le risorse e la natura dell'organizzazione***. Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato è sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. Le misure che consentono alle persone con disabilità di accedere effettivamente e senza discriminazione ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella prassi. Inoltre in alcuni casi possono essere necessarie soluzioni ragionevoli individuali per garantire ***l'***accesso. In nessun caso sono richieste misure che comporterebbero un onere sproporzionato. Nella valutazione della proporzionalità dell'onere si deve tenere conto ***dell'eventuale non applicabilità o non sicurezza della misura in questione e dell'eventuale impossibilità di renderla applicabile e sicura attraverso una ragionevole modifica di norme, politiche o prassi esistenti o la rimozione delle barriere architettoniche, comunicative o al trasporto, o ancora attraverso la fornitura di sussidi o servizi ausiliari. Dette soluzioni ragionevoli non comporterebbero necessariamente significativi cambiamenti strutturali agli edifici la cui struttura è specificamente protetta dalla legislazione nazionale in ragione del loro valore storico, culturale o architettonico***. Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato è sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole in un caso particolare, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1.	5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole in un caso particolare, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità ***e di minori, o di persone legate a una persona con disabilità, laddove tale soluzione è necessaria a consentire a tali persone di fornire assistenza personale ad una persona con disabilità,*** è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento estende ai minori il requisito della soluzione ragionevole.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Costituisce discriminazione fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, in natura o in denaro, fornite per motivi di disabilità o malattia.

Motivazione

Concedere prestazioni sociali come ricoveri in ospedale o pensioni in danaro per motivi di invalidità a persone di una determinata età e negarle a persone di età diversa costituisce un'altra forma di discriminazione.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano ***appropriati*** e necessari. ***In particolare, la presente direttiva*** non ***preclude*** la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso ***alle*** prestazioni sociali, ***all'***istruzione ***o a taluni beni o servizi***.	6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano ***obiettivamente e ragionevolmente*** giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano ***proporzionati*** e necessari. ***Tali disparità di trattamento non precludono le misure destinate a tutelare i diritti dei minori o*** la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso ***a diritti o benefici,*** prestazioni sociali, ***servizi finanziari e*** istruzione, ***ad esclusione di prestazioni in denaro o in natura, in caso di malattia o inabilità al lavoro***.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri possono consentire differenze ***proporzionate*** di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati.	7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi ***assicurativi, bancari o di altri servizi*** finanziari***, occorre considerare la più lunga speranza di vita e l'invecchiamento attivo, nonché la maggiore mobilità e accessibilità a favore delle persone disabili;*** gli Stati membri possono consentire differenze di trattamento sulla base dell'età o della disabilità ove, per il prodotto in questione, siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati. ***Il fornitore del***

	servizio deve poter dimostrare in modo obiettivo un rischio notevolmente più elevato e garantire che le differenze di trattamento siano obiettivamente e ragionevolmente giustificate da un fine legittimo e che i mezzi per raggiungere tale fine siano appropriati e necessari. Gli Stati membri interessati garantiscono che tutti i dati su cui si basa la valutazione del rischio siano recenti, pertinenti e pubblicati e aggiornati periodicamente. Gli Stati membri interessati informano la Commissione e assicurano che siano raccolti, pubblicati e aggiornati periodicamente dati accurati riguardanti l'età e la disabilità in quanto fattori attuariali determinanti. Gli Stati membri riesamineranno la loro decisione in materia cinque anni dopo il recepimento della presente direttiva.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. ***La lettera d) si applica agli individui solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale.***	(d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi ***e i trasporti***.

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire il campo di applicazione della direttiva precisando che include anche i trasporti.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità:	1. Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità***, laddove la "disabilità" deve essere intesa secondo i termini definiti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e comprendere anche le persone con patologie croniche***:

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi ***e i trasporti,*** . Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere ***la modifica sostanziale*** della ***protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o*** dei beni ***o*** servizi in questione ***o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi***;	a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi***, le telecomunicazioni e le comunicazioni elettroniche, l'informazione, che comprenda informazioni fornite in formati accessibili, i servizi finanziari, le attività culturali e per il tempo libero, gli edifici aperti al pubblico, i mezzi di trasporto nonché altri spazi e strutture pubblici***. ***Se le discriminazioni sono il risultato di prassi, politiche o procedure, si devono adottare misure tali da assicurare che cessi tale effetto.*** Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere ***modifiche sostanziali*** della ***natura*** dei beni***, dei servizi, dell'attività commerciale,***

	professionale o imprenditoriale in questione; ***una modifica è sostanziale se altera le caratteristiche dei beni, dei servizi o la natura dell'attività commerciale, professionale o imprenditoriale in misura tale che il fornitore dei beni o dei servizi debba effettivamente fornire beni o servizi di tipo completamente differente;***

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) fatto salvo l'obbligo di garantire l'accesso effettivo e non discriminatorio, all'occorrenza vanno messe a disposizione, anche in casi particolari, soluzioni ragionevoli a condizione che esse non costituiscano un onere sproporzionato.	***soppresso***

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) Ai fini del paragrafo 1, l'accesso effettivo non discriminatorio prevede l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere, attitudinali o ambientali, nonché la prevenzione di nuovi ostacoli e barriere che impediscano l'accesso delle persone con disabilità a beni, servizi e strutture disponibili al pubblico, a prescindere dalla natura dell'ostacolo, della barriera o della disabilità. Fatte salve le disposizioni della presente direttiva e le misure specifiche adottate per eliminare gli ostacoli o le barriere, ove possibile l'accesso effettivo e

	non discriminatorio per le persone con disabilità deve essere fornito agli stessi termini e alle stesse condizioni previsti per le persone senza disabilità e l'uso di dispositivi ausiliari da parte delle persone con disabilità va agevolato, compresi eventuali ausili per la mobilità e l'accesso, come ad esempio cani guida riconosciuti o addestrati ad altre forme di assistenza. Qualora non fosse possibile assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio agli stessi termini e alle stesse condizioni, fatte salve le disposizioni della presente direttiva, deve essere fornita un'alternativa appropriata per garantire detto accesso.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Per valutare se le misure necessarie per ottemperare al*** paragrafo 1 ***costituiscano un*** onere sproporzionato ***si deve tenere conto, in particolare, della dimensione, delle risorse dell'organizzazione, della sua natura, del costo previsto, del ciclo di vita dei beni e servizi, nonché dei possibili benefici del migliore accesso per le persone con disabilità. Tale soluzione non è sproporzionata*** allorché ***l'onere*** è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro.	2. ***Ai fini del*** paragrafo 1 ***l'***onere ***non è considerato*** sproporzionato allorché è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La presente direttiva non pregiudica le	3. La presente direttiva non pregiudica le

disposizioni della normativa comunitaria o delle regole nazionali relative all'accessibilità di particolari beni o servizi.	disposizioni della normativa comunitaria o delle regole nazionali relative all'accessibilità di particolari beni o servizi. ***Tuttavia ove possibile, gli Stati membri adottano misure per stimolare i fornitori di beni e servizi, segnatamente di beni industriali, a progettare soluzioni accessibili, per esempio tramite procedure d'appalto pubblico. I prodotti e i servizi accessibili sono quelli progettati in modo tale da poter essere utilizzati da tutti gli utenti.***

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Multidiscriminazione
	1. Vi è multidiscriminazione quando un individuo è discriminato sulla base di una combinazione di due o più motivi di cui alla presente direttiva.
	2. Gli Stati membri garantiscono che tutte le persone che si considerano vittime di multidiscriminazione possano avvalersi dei mezzi di applicazione degli obblighi di cui alla presente direttiva.
	3. Gli Stati membri garantiscono che, ove siano accertate cause molteplici, una denuncia possa essere respinta soltanto con una motivazione o altra considerazione applicabile a tutte la cause cui fa riferimento la denuncia. Se tuttavia viene accertata un'unica causa, la denuncia può essere respinta con ogni motivazione o considerazione attinente a tale causa.

Motivazione

L'emendamento è volto a introdurre un articolo sulla multidiscriminazione, che nel testo della Commissione è menzionata soltanto al considerando 13.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 11	Articolo 11
Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva.	Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative***, le organizzazioni della società civile, le chiese, le organizzazioni religiose, filosofiche e non confessionali*** che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva***; tali consultazioni dovrebbero vertere anche sul monitoraggio dell'applicazione della direttiva.***

Motivazione

Poiché le organizzazioni non governative vengono esplicitamente coinvolte nella promozione del principio di parità di trattamento, è altrettanto necessario menzionare anche il coinvolgimento, da un lato, delle organizzazioni della società civile e, in secondo luogo, delle chiese e delle organizzazioni religiose, filosofiche e non confessionali, in modo da allineare la direttiva, rispettivamente, all'articolo 11 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione, come emendati dal trattato di Lisbona.

PROCEDURA

Titolo	Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
Riferimenti	COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 2.9.2008
Commissioni associate - annuncio in aula	23.10.2008
Relatore per parere Nomina	Elizabeth Lynne 6.10.2008
Esame in commissione	5.11.2008 2.12.2008 20.1.2009
Approvazione	21.1.2009
Esito della votazione finale	+: 28 –: 11 0: 7
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Françoise Castex, Richard Howitt, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Sepp Kusstatscher, Viktória Mohácsi, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi, Anja Weisgerber
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Adrian Manole